

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1962

(71<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LORENZI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze a favore dei farmacisti rurali » (1234) (D'iniziativa dei deputati Bontade Margherita ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 747, 749, 750
CAROLI, relatore . . . . .	749
JERVOLINO, Ministro della sanità . . . . .	748, 750
PASQUALICCHIO . . . . .	749

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Caroli, D'Albora, Franzini, Gatto, Giardina, Indelli, Lombardi, Lombari, Lorenzi, Mancino, Pasqualicchio, Rosati, Samek Lodovici, Tibaldi, Zanardi e Zelioli Lanzini.

Interviene il Ministro della sanità Jervolino.

LOMBARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bontade Margherita ed altri: « Provvidenze a favore dei farmacisti rurali » (1234) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bontade Margherita, Di Leo e Giglia: « Provvidenze a favore dei farmacisti rurali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico ai colleghi che la Sottocommissione *ad hoc*, nominata ieri, ha elaborato un nuovo testo del disegno di legge, sul quale, se non si fanno osservazioni, si svolgerà la nostra discussione odierna.

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e sanità)71<sup>a</sup> SEDUTA (5 luglio 1962)

Informo inoltre che la 5<sup>a</sup> Commissione ha fatto pervenire sul nuovo testo del disegno di legge il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al precedente parere espresso in data 3 dicembre 1960, esaminati gli emendamenti proposti in sede di Commissione di merito al disegno di legge stesso, osserva quanto segue.

Per quanto riguarda l'indennità di residenza, questa non è concessa di diritto, ma diviene una facoltà del Ministero; inoltre la predetta indennità è fissata nella misura massima di lire 400 mila annue, limitatamente ai titolari di redditi che non raggiungano l'imponibile minimo tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Per i suesposti motivi, avendo viste accolte le osservazioni contenute nel precedente parere, la Commissione finanze e tesoro dichiara di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, subordinatamente all'accoglimento dei predetti emendamenti ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura nel testo proposto dalla Sottocommissione:

#### Art. 1.

Il diritto all'indennità di residenza previsto dalla legge 22 novembre 1954, n. 1107, decorre dalla data del provvedimento emanato dalla Commissione provinciale, indicata nell'articolo 105 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e relative modificazioni. Esso ha la durata massima di cinque anni e potrà essere rinnovato a domanda dello interessato, nel qual caso la Commissione provinciale dovrà di nuovo pronunciarsi.

Ai titolari delle farmacie situate nei Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti l'indennità di residenza può essere concessa fino alla misura di 400.000 lire annue purchè il loro reddito non raggiunga l'imponibile minimo tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità.*  
Desidero a questo punto fornire alla Commissione qualche chiarimento, per facilitare l'esame del nuovo testo del provvedimento.

Comunico anzitutto che le farmacie che attualmente godono dell'indennità di residenza sono circa duemila. Tale indennità viene corrisposta in misure che vanno da un minimo di 35.000 lire annue ad un massimo di circa 300.000.

Quanto al contributo dei farmacisti non rurali, che dovrebbe fornire i 65 milioni di cui al capitolo 78 del bilancio 1962-63 del Ministero della sanità, tale cifra non si raggiunge quasi mai, in quanto le intendenze di finanza, nonostante le tassative disposizioni di legge, non sempre riescono a riscuotere il contributo stesso.

Il disegno di legge tende a raddoppiare, come è noto, tale contributo. Nella ipotesi migliore — ammesso cioè che paghino tutti — si passerebbe da 65 milioni di lire annue a 130 milioni; ora, stando al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, se dovessimo cioè dare di diritto a tutte le farmacie di Comuni la cui popolazione non raggiunge i tremila abitanti un'indennità di 400.000 lire annue, essendo all'incirca mille le farmacie nelle condizioni suddette, occorrerebbero 400 milioni di lire, con conseguente materiale impossibilità di soddisfare tutte le reali esigenze degli interessati. Bene ha fatto quindi la Commissione di finanza del Senato ad esprimere parere sfavorevole sul testo suddetto.

Ieri pomeriggio la Sottocommissione, in una seduta alla quale ho preso parte anche io, ha apportato numerose modifiche al disegno di legge, formulando, come sapete, un nuovo testo dello stesso.

Anzitutto, per quanto riguarda l'articolo 1, l'indennità non viene più data di diritto, ma il concederla è in facoltà della Commissione provinciale, di cui all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie, il che è molto diverso. In secondo luogo le 400.000 lire costituiscono il limite massimo dell'indennità, la qual cosa concede un margine di valutazione a seconda dei casi. In terzo luogo abbiamo precisato le condizioni in cui deve trovarsi il farmacista per poter godere

dell'indennità, stabilendo che egli non deve raggiungere l'imponibile minimo tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile; norma questa che necessita però di un'ulteriore modifica, in quanto abbiamo successivamente accertato che il minimo imponibile agli effetti della ricchezza mobile è di 240.000 lire, il che rappresenta effettivamente un limite troppo basso. Ritengo pertanto che si debba portare il limite suddetto alle 800.000 lire annue, rimanendosi, anche in tal modo, nel margine calcolato dal Ministero per poter corrispondere l'indennità a circa mille farmacisti.

Propongo a tal fine che nel secondo comma dell'articolo 1 proposto dalla Sottocommissione le parole: « purchè il loro reddito non raggiunga l'imponibile minimo tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile », siano sostituite con le altre: « purchè il loro reddito tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile non superi le 800.000 lire annue ».

C A R O L I , *relatore*. Nel primo comma è opportuno anche sostituire alle parole: « dalla data del provvedimento emanato dalla Commissione provinciale, indicata nell'articolo 105 », le altre: « dalla data indicata nel provvedimento emanato dalla Commissione provinciale, contemplata nell'articolo 105 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo, proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo, proposto dal Ministro.

(*È approvato*).

Metto, infine, ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dalla Sottocommissione, con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

## Art. 2.

Il farmacista rurale che beneficia dell'indennità di cui al precedente articolo 1 non è tenuto alla concessione in favore degli enti previdenziali e mutualistici di sconti, sui prezzi dei medicinali, stabiliti a carico delle farmacie.

P A S Q U A L I C C H I O . La legge che impone ai farmacisti lo sconto sui prezzi dei medicinali in favore degli enti previdenziali e mutualistici stabilisce per tale sconto la misura del 17 per cento, indicando anche che esso deve essere ripartito nel modo seguente: il 12 per cento a carico dei produttori e il 5 per cento a carico dei farmacisti.

Quindi, praticamente, esonerando il farmacista rurale dall'obbligo di praticare lo sconto suddetto agli istituti previdenziali e mutualistici, ci riferiremmo semplicemente allo sconto del 5 per cento. Ma poichè è evidente che gli enti suddetti non intendranno rinunciare alle facilitazioni finora godute, accadrà che essi indirizzeranno gli assistiti, per l'acquisto dei medicinali, presso quelle farmacie che ancora praticeranno gli sconti.

Di conseguenza, la irrilevante agevolazione che noi concederemmo ai farmacisti rurali, esonerandoli dal praticare uno sconto del 5 per cento sui medicinali, si tradurrebbe nel danno piuttosto notevole rappresentato dalla diminuzione delle vendite.

Si obiettava, specialmente da parte del Ministro, che lo sconto del 5 per cento, cessando di essere a carico del farmacista, andrebbe a carico del produttore. Io credo che questo non potrà mai verificarsi, in quanto la legge già prevede che su uno sconto complessivo del 17 per cento, il 12 per cento sia a carico del produttore e il 5 per cento a carico del farmacista. Il produttore, dunque, a norma di legge, non pagherà questo 5 per cento.

Noi riteniamo, pertanto, che si potrebbe anche aumentare il contributo al farmacista per metterlo in condizione di far fronte alle esigenze del servizio sociale, ma non possia-

mo esentarlo dall'osservare un dettame di legge già esistente.

Domandiamo pertanto la soppressione dell'articolo 2.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Debbo dire che al riguardo mi rimetto completamente alla Commissione. L'ho detto anche ieri mattina e l'ho confermato nel pomeriggio in sede di Sottocommissione.

Non alcuna difficoltà ad aderire alla proposta del senatore Pasqualicchio, anche per una considerazione di ordine pratico: la Commissione che dovrà determinare l'indennità da concedere ai farmacisti rurali terrà presente anche questo sacrificio cui sono sottoposti, in virtù della legge del 1954, i farmacisti stessi. Il 5 per cento di sconto che essi dovranno sostenere formerà oggetto di attenzione da parte della Commissione al momento in cui verrà determinata la misura dell'indennità.

Aderisco, pertanto, alla proposta di soppressione dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Pasqualicchio propone un emendamento suppressivo dell'intero articolo 2.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 3.

I contributi annui da corrispondersi dai titolari delle farmacie non rurali sono aumentati del cento per cento rispetto alla misura fissata dall'articolo 3 della legge 22 novembre 1954, n. 1107.

(*È approvato*).

Art. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sua attuazione.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che la numerazione degli articoli verrà coordinata in seguito alla soppressione dell'articolo 2.

(*È approvato*).

*La seduta termina alle ore 10,15.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari